

Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L'art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, **evitando la svalutazione** in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere **facoltativo**) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall'art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

- in considerazione del riferimento ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali", ai soli soggetti che redigono il bilancio (**anche in forma abbreviata e micro**) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC;
- alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i "titoli non destinati a permanere durevolmente" nel patrimonio

dell'impresa. Rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell'attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al **minore tra il costo e il valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del **mercato**.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all'art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

- rientrino nell'ambito di applicazione della norma **sia i titoli di debito che i titoli di capitale**;
- non ci siano preclusioni all'applicazione della deroga ai titoli non quotati;
- la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
- la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell'esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell'ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
- la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.

A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l'obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in riferimento ai **bilanci 2025 e 2026**.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 **non pone limitazioni** in ordine all'applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all'art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l'applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i **titoli acquistati nel corso del 2025** e per i titoli già presenti nel portafoglio dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.

(MF/ms)